



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0066/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0058/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente

Angelo De Zotti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 58/2024-2025 proposto dal Sig. Antonino La Malfa in data 01.11.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale n. 78/TFNSD-2024-2025 del 18.10.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all'udienza del 05.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l'Avv. Matteo Bolsi per il reclamante e l'Avv. Valerio Di Stasio per l'Associazione Italiana Arbitri; è presente altresì il Sig. Antonino La Malfa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Antonino La Malfa, Osservatore Arbitrale (O.A.) della Sezione di Roma 1, inquadrato nella stagione sportiva 2023/2024 nell'organico degli O.A. a disposizione della CON Prof, ha impugnato la delibera adottata dal Comitato nazionale AIA, pubblicata con C.U. n. 1- stagione sportiva 2024/2025 con la quale nell'ambito della "formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2024/2025", è stato disposto il suo avvicendamento dall'organico "per motivate valutazioni tecniche" ex art. 28, c. 3, R.O.T. nonché di tutti gli atti prodromici, presupposti, preliminari alla suddetta delibera, chiedendone l'annullamento e la sua conferma nel medesimo ruolo per la stagione Sportiva 2024/2025 con conseguente reintegra nell'organico degli O.A. inquadrati nella Con Prof.

Nel giudizio avviato in prime cure, notificato anche ai soggetti controinteressati, si costituiva ritualmente solo l'AIA, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto.

All'esito dell'udienza del 09.10.2024, con motivazioni depositate in data 18.10.2024, con la decisione n. 78/2024-2025, il Tribunale federale respingeva il ricorso.

Avverso tale decisione ritenuta ingiusta, illegittima e lesiva delle norme dell'ordinamento sportivo, propone impugnazione il Sig. Antonino La Malfa per i seguenti motivi:

A) Erroneità e/o illegittimità del capo della decisione impugnata che ha rigettato il ricorso per aver privilegiato il dato documentale (classifica finale) rispetto al contenuto ammissivo del file audio depositato e conseguente violazione dei principi di predeterminazione dei criteri e di imparzialità ex art. 32 dello Statuto federale e 33 dello Statuto del CONI e art. 1, comma 2, del Regolamento AIA e delle norme regolamentari in materia di avvicendamento degli osservatori arbitrali dagli organi tecnici nazionali ai sensi dell'art. 28, comma 3, e comma 3 lett. c) del ROT, e conseguente illegittimità e nullità del disposto avvicendamento del ricorrente;

B) Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui da un lato, rende ammissibile il file audio come prova documentalmente



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

valida, anche alla stregua della prova atipica, e dall'altro ne sancisce l'impossibilità di opposizione all'AIA delle relative dichiarazioni, pur entrando nel merito e prendendo posizione sul contenuto dello stesso;

C) Erroneità e/o illegittimità del capo della decisione impugnata nella parte in cui esclude qualsivoglia potere decisionale e di rappresentanza in capo all'organo tecnico e conseguente violazione del principio di imparzialità ex art. 33 del regolamento del CONI e art. 1, comma 2, del Regolamento AIA e delle norme regolamentari in materia di avvicendamento degli osservatori arbitrali dagli organi tecnici nazionali ai sensi dell'art. 28, comma 3, e comma 3 lett. c) del ROT, e conseguente illegittimità e nullità del disposto avvicendamento del ricorrente;

D) Erroneità e/o illegittimità del capo della decisione impugnata in relazione all'inammissibilità della domanda di reintegra, pur comunque previamente corredata dalla richiesta di annullamento della delibera.

Con una dettagliata memoria si è costituita in giudizio l'AIA, contestando integralmente l'avverso reclamo del quale chiede, previa declaratoria di inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 101, comma 2, CGS – FIGC, il rigetto nel merito perché destituito di fondamento in fatto e in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre oneri e accessori di legge.

All'udienza del giorno 5 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza, uditi i difensori delle parti, il reclamo è stato introitato per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In linea preliminare il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di inammissibilità (*rectius*: irricevibilità) dell'avverso reclamo per intervenuta decadenza ex art. 101, comma 2, CGS – FIGC, in quanto proposto successivamente alla scadenza del termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione del Tribunale federale.

L'impugnata decisione n. 78/TFNSD-2024 2025 è stata depositata in data 18 ottobre 2024 e trasmessa in pari data alla parte appellante.

Pertanto, il termine ultimo per la proposizione del reclamo – secondo l'eccezione - doveva essere il 25 ottobre 2024 mentre esso è stato depositato soltanto in data 1° novembre 2024, quando il termine di sette giorni era inesorabilmente spirato, con conseguente tardività del gravame.

Per contrastare la suddetta eccezione, la difesa dell'appellante oppone, in estrema sintesi: che l'art. 101 del CGS FIGC è norma speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 2 dello stesso Codice, che limita l'ambito di operatività del menzionato articolo 101 - nella parte in cui indica il termine breve per proporre reclamo in appello - alla Procura, alle società e ai loro tesserati; che l'osservatore arbitrale non rientra in nessuna delle categorie menzionate dall'art. 101; che in mancanza di specifica previsione e riferimento alla categoria degli osservatori arbitrali, si applica l'art. 37, comma 2, del CGS del CONI che prevede il termine per la proposizione del reclamo in appello in giorni 15; che, in ogni caso, l'osservatore arbitrale non è considerato un ufficiale di gara e non è un soggetto tesserato per alcuna società.

1.1. Così riportate le tesi di ciascuna parte, il Collegio ritiene che l'eccezione di tardività del gravame sia fondata.

1.2. In primo luogo l'appellante fonda la propria eccezione sull'art. 101, comma 2, del Codice di giustizia sportiva FIGC, e sostiene che il dato letterale della disposizione confermerebbe che il termine di sette giorni per reclamare le decisioni del Tribunale federale riguarda esclusivamente “*la Procura, le società e i loro tesserati*” - così come testualmente prevede l'articolo - mentre non menziona e quindi non riguarda né gli ufficiali di gara, né l'osservatore arbitrale.

Tale assunto è palesemente infondato.

Nel definire la categoria dei soggetti “interessati”, ossia legittimati a proporre reclamo dinanzi alla Corte federale d'appello, la disposizione - indubbiamente in modo non perspicuo - utilizza una sineddoche, ossia una formula semplificativa con cui si indica una parte per il tutto.

In realtà - come anche riconosciuto dalla dottrina - l'ambito dei possibili reclamanti alla Corte federale d'appello è ben più ampio di quello desumibile dal valore semantico di tale disposizione (*lex minus dixit quam voluit*), dovendosi privilegiare, rispetto al dato letterale, una lettura sistemica della disposizione medesima secondo cui è possibile ricostruire il perimetro dei soggetti legittimati ad adire gli organi di giustizia sportiva - e dunque anche la Corte federale - in coerenza con l'ambito soggettivo di operatività del Codice di giustizia sportiva quale desumibile dagli artt. 2, 4 e 47 CGS (CFA, SS.UU., n. 13/2019-2020).

Soggetti che, evidentemente, nel proporre reclamo a questa Corte federale, devono seguire le medesime norme: non avrebbe



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

alcuna giustificazione razionale la differenziazione delle regole processuali tra “*la Procura, le società e i loro tesserati*” (così come prevede formalmente la disposizione di cui all’art. 101, comma 1) e tutti gli altri soggetti ai quali si applica il Codice di giustizia sportiva.

1.3. Ancor meno fondamento - e non solo per quanto già osservato sulla prima eccezione, ma perché smentita dalle norme specifiche del Regolamento AIA - è la tesi secondo cui l’osservatore arbitrale non è un soggetto tesserato che opera nell’ambito di una società affiliata alla FIGC.

Difatti, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del Regolamento AIA, “*gli arbitri dell’AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: g) osservatore arbitrale*”.

E quanto ai rapporti con la FIGC, ai sensi dell’art.1 dello stesso regolamento, l’Associazione italiana arbitri (AIA) è definita “*l’associazione che, all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),*” riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.

1.4. Sgombrato il campo dalle prime due eccezioni, residua l’argomento che fa leva sull’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia CONI che, nel fissare i termini per ricorrere alle Corti federali, dispone che: “*Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione*”.

Norma che la parte appellante invoca in virtù del rapporto di specialità che attribuisce a quest’ultima rispetto alla norma del Codice federale, assumendo il fatto che l’art. 101, comma 2, non si applica all’osservatore arbitrale.

In realtà, se è vero che, sotto un profilo strutturale, intercorre una relazione di *genus ad speciem* tra la disposizione del Codice CONI e in quella del Codice FIGC, sotto un profilo funzionale v’è una relazione di specialità qualificata da un *quid pluris*: dall’elemento della sussidiarietà, nel senso che la disposizione CONI è destinata a regolare la fattispecie in assenza di una specifica disciplina in materia.

Al riguardo, come osserva la Procura federale, i rapporti tra l’art. 102, comma 1, del Codice di giustizia sportiva FIGC e l’art. 37, comma 2, primo periodo, del Codice CONI sono stati esaminati dal Collegio di garanzia dello sport (Sez. III, n. 98/2021) che ha ritenuto che la prima disposizione corrisponde ad una precisa scelta del legislatore endo-federale - abilitato a norma dell’art. 3 del Codice FIGC - di confermare l’esplicito richiamo alle disposizioni del Codice CONI solo “*per tutto quanto non previsto*” dal Codice FIGC e, dunque, in via meramente suppletiva e sussidiaria.

E pertanto le disposizioni del Codice CONI si applicano soltanto per ciò che non è disciplinato dal Codice di giustizia sportiva della Federazione.

All’opposto, là dove vi siano puntuali disposizioni del Codice federale, come appunto nel caso di specie, devono essere queste ultime a trovare applicazione.

Da tale orientamento il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi, essendo perfettamente rispondente ai criteri ermeneutici, letterari e sistematici, l’applicazione, nel caso di specie, del termine perentorio di sette giorni precipuamente previsto dell’art. 101, comma 2, del CGS – FIGC, che disciplina specificamente la fattispecie in esame e, a fronte di tale disposizione, non residua alcuno spazio di applicazione per altre eventuali norme di carattere generale.

1.5 Peraltro, e solo *ad abundantiam*, il Collegio rileva che l’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia CONI, per come letteralmente formulato, pone un limite massimo di giorni 15 per la proposizione del reclamo – come evidenzia l’espressione “*non oltre*” contenuta nella disposizione - e non preclude affatto un termine più ridotto, qual è quello recepito nel Codice di giustizia sportiva della FIGC; il che si inquadra perfettamente nella tempistica di contenimento dei tempi di durata del processo, che ciascuna federazione intende far propria.

L’eccezione di irricevibilità del reclamo è quindi fondata e va accolta.

2. Ciò nondimeno, questa Corte non intende limitare il proprio giudizio all’accertamento della tardività dell’appello. E ciò sia perché ritiene assai più rispondente alla formazione di un giudizio di carattere sostanziale anche l’esame dei motivi di merito enunciati nel reclamo, in quanto è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali (Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018); e sia perché ritiene di dover modificare la motivazione della decisione di prime cure sotto un profilo di particolare rilevanza che riguarda l’ammissibilità delle prove.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

3. Con tre motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione logica, la parte appellante sostiene che la prova fornita in primo grado, costituita dalla telefonata intercorsa tra il sig. La Malfa e il sig. Riccardo Tozzi, funzionario responsabile dell'O.T.N., e registrata senza l'avviso e il consenso del proprio interlocutore, costituisce una prova del tutto ammissibile, e per tale utile a comprovare i motivi di ricorso svolti nel giudizio di prime cure.

Sostiene pertanto, che i giudici del Tribunale, pur avendola ammessa, non le hanno attribuito il valore di prova rilevante, laddove la stessa deve essere diversamente apprezzata dal giudice d'appello al fine di riformare la decisione.

Pertanto assume, a sostegno dei suddetti motivi, che la prova offerta dimostra che il criterio di selezione degli osservatori arbitrali confermati nelle loro funzioni, sulla base della graduatoria di merito contestata dal reclamante, è illegittimo perché enunciato con lo scopo sviato di privilegiare una categoria di osservatori arbitrali, nella specie i più giovani, rispetto ai più anziani, prescindendo dal merito individuale.

Sostiene inoltre che i provvedimenti reclamati in prime cure sono non solo sviati nel fine ma altresì affetti da numerosissimi errori di valutazione - tutti rilevati dal reclamante - che hanno inficiato in maniera decisiva l'esito della stessa selezione, pregiudicando le giuste aspettative del sig. La Malfa.

Motivi tutti respinti dal giudice di prime cure, che l'appellante non fa oggetto di impugnazione in questa sede, affidando il gravame alle sole censure soprariportate e dunque è solo su quelle che il Collegio deve incentrare la propria disamina.

3.1. La questione di principio che la Corte federale intende affrontare riguarda quindi, in buona sostanza, l'ammissibilità della prova rappresentata da un colloquio telefonico registrato all'insaputa e senza il consenso del proprio interlocutore, prodotta in giudizio per sostenere i motivi di annullamento offerti sia in prime cure che, come in questo caso, nel giudizio di appello.

La questione in realtà non è nuova ed è stata affrontata da questa Corte nel giudizio conclusosi con la decisione della Sez. I, n. 94/2020-2021, in un caso per molti aspetti analogo a quello che qui si ripropone (v. anche CFA, Sez. I, n. 22/2024-2025).

Secondo la decisione n. 94/2020-2021, occorre distinguere il potere di " *apprezzamento*" della prova da parte del giudice sportivo da quello, diverso, della " *ammissibilità*" della stessa. In tutti i sistemi ordinamentali la verità dei fatti denunciati si ricerca e si scopre rispettando primariamente la regola sull'acquisizione legittima delle prove e non a prescindere. L'art. 57, comma 2, sembra ammettere la possibilità che anche le prove spurie, artificiose o addirittura acquisite illegittimamente possono essere utilizzate nel processo sportivo senza apparenti limitazioni. Ma questa interpretazione, contraria ai principi ordinamentali del sistema giudiziario e quindi anche di quello della giustizia sportiva, non può essere accolta. Tale disposizione, pertanto, deve essere interpretata in modo che consenta di contemperare i due interessi fondamentali suscettibili di essere compromessi dalla incondizionata libertà di apprezzamento rimessa agli organi inquirenti: quello di tenere fermo il principio che i mezzi di prova devono essere acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte e quello che rappresenta l'obbligo dei giudici sportivi di reprimere e sanzionare tutte le condotte che costituiscono violazione delle regole.

Ogni altra lettura di detta norma che consenta di validare questo genere di prove acquisite illecitamente sarebbe non solo contraria allo spirito dell'ordinamento sportivo ma altresì alle norme primarie di tutela della privacy delle persone coinvolte.

Ebbene, nel caso specifico, secondo il giudice di prime cure è accaduto che " *il ricorrente abbia ricevuto una prima telefonata dal signor Riccardo Tozzi alla quale non ha risposto e, avendone ragionevolmente ipotizzato il contenuto in relazione al giorno ed all'ora coincidente con la delibera del C.N., egli abbia provveduto a quanto necessario per farne registrazione, sapendo che sarebbe stato richiamato. E così è avvenuto che alla seconda telefonata del responsabile della CON Prof. ha regolarmente risposto, registrando sin dall'iniziale "pronto" la conversazione all'insaputa dell'interlocutore ed incalzandolo con talune domande tese a provocare delle risposte da utilizzare strumentalmente all'occorrenza.*"

Ciononostante lo stesso giudice ha ammesso tale prova, definendola " *validamente acquisibile agli atti del presente procedimento, anche se il contenuto appariva privo di valenza confessoria neppure stragiudiziale e comunque non idoneo ai fini di contrastare la graduatoria di merito e la legittimità della delibera impugnata.*"

Ora è del tutto evidente che è contraddittorio descrivere l'azione sleale e dolosamente preordinata posta in essere dall'appellato e, nel contempo, rendere ammissibile in giudizio la prova che - diversamente da quanto affermato in prime cure - si sostanzia nell'ottenimento con l'inganno di una dichiarazione confessoria che certamente il dirigente sportivo responsabile di un importante ufficio federale non avrebbe rilasciato se avesse saputo che la conversazione privata sarebbe stata registrata a sua insaputa.

Ciò induce il Collegio a confermare la valenza del principio già sopra riportato, per cui l'ammissione di una prova acquisita dolosamente e slealmente nei confronti del proprio interlocutore - come quella che l'appellante ha strumentalmente confezionato -



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

non può essere ammessa nel giudizio sportivo perché quel comportamento si pone in antitesi rispetto ai valori della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, declinati dall'art. 4 CGS.

D'altra parte non è certo trascurabile il fatto che episodi simili ricorrono sempre più spesso sia nel mondo sportivo che nel contesto sociale, pur essendo noto che chiunque intercetta dolosamente per qualsiasi finalità le comunicazioni private e le diffonde senza il consenso della persona coinvolta, commette un'azione non consentita dall'ordinamento.

4. Per tutte queste ragioni l'appello va respinto e la decisione di prime cure confermata ma con diversa motivazione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Angelo De Zotti

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce